



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO*

**Istituto d'Istruzione Superiore "Margherita Hack"**

**Largo Giovanni Paolo II, 1 – 00067 Morlupo (RM)**

**Cod. Mec. RMIS093003 - Cod. Fisc. 97197630581**

Tel. 06/99180813 - Fax 06/9071935 - Distr. 31

Sede legale: **Liceo Scientifico-Linguistico-Scienze Umane "Giuseppe Piazzi"** Morlupo (RM) Cod. Mec. RMPS09301D

Sez. associata: **I.T.C.G. "P.L. Nervi"** Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD093019

Sez. associata: **I.P.S.C.T. "P.L. Nervi"** Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMRC093012

Sez. associata: **I.T.C.G. "P.L. Nervi" serale** Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD09351P

**E-mail: [rmis093003@istruzione.it](mailto:rmis093003@istruzione.it)**

**PEC: [rmis093003@pec.istruzione.it](mailto:rmis093003@pec.istruzione.it)**

**Sito web: [www.iismargheritahack.edu.it](http://www.iismargheritahack.edu.it)**

## **Regolamento delle assemblee degli studenti**

Approvato con delibera

n. 15 del Collegio dei docenti del 22-10-2021

n. xx del Consiglio d'Istituto del xx-01-2022



## **1. PREMESSA NORMATIVA**

Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dal Decreto Legislativo n. 297/94, articoli 12-15 di cui si riporta integralmente il testo, e da una normativa secondaria che il presente Regolamento di istituto recepisce.

### **Art. 12 - Diritto di assemblea**

*1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.*

### **Art. 13 - Assemblee studentesche**

*1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.*

*2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto.*

*3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.*

*4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.*

*5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.*

*6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.*

*7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.*

*8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.*

### **Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche**

*1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.*

*2. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.*

*3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.*

*4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.*

*5. Il preside ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.*

### **Art. 15 - Assemblee dei genitori**

*1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o d'istituto.*

*2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.*

*3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o con il preside.*

*4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata*

*su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.*

*5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.*

*6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o d'istituto.*

*7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.*

*8. All'assemblea di sezione, di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.*

## **2. IL COMITATO STUDENTESCO**

**2.1. (Funzione)** - I Rappresentanti degli studenti eletti come rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta provinciale e nei Consigli di classe, nonché i “Collaboratori studenteschi”, di cui al successivo art. 3, costituiscono il Comitato studentesco di istituto. Il Comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto o al Dirigente Scolastico.

**2.2. (Riunioni)** - Di norma, le riunioni del Comitato degli studenti si terranno per “Comitati di sede”. I Comitati di sede degli studenti, previo permesso del Dirigente Scolastico o dei responsabili di sede all'uopo delegati, possono riunirsi anche in orario scolastico, per non più di una volta al mese e compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola. Eventuali riunioni plenarie dei componenti delle sedi si terranno, di necessità, al di fuori dell'orario scolastico. I rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto o i Collaboratori studenteschi avanzano al Dirigente Scolastico - o ai collaboratori di sede delegati - la richiesta per la riunione, che deve essere contenuta di norma nel limite di un'ora (due, in casi eccezionali). La convocazione dei Comitati di sede o del Comitato in formazione plenaria può avvenire previa presentazione della richiesta al Dirigente Scolastico - o ai suoi delegati - con 5 giorni di anticipo; la richiesta dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e della data di svolgimento della riunione. Il Dirigente Scolastico può, di sua iniziativa, convocare i Comitati di sede o il Comitato in plenaria. Alle riunioni possono assistere il Dirigente o un suo delegato; possono assistere, qualora il Comitato lo consenta, anche gli insegnanti, con facoltà di parola.

**2.3. (Ruoli)** - I Rappresentanti di istituto sono responsabili dell'ordinato svolgimento del Comitato. Nella prima riunione di ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge, al suo interno, un Presidente ed un Segretario.

**2.4. (Verbalizzazione)** - Il Segretario dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza.

## **3. COLLABORATORI STUDENTESCHI**

**3.1 (Nomina)** - A seguito dell'elezione dei Rappresentanti di istituto degli studenti, nel caso in cui in uno dei plessi da cui è formato il Polo non risulti eletto alcun Rappresentante di istituto, si rende opportuna la nomina di Collaboratori studenteschi: in questo caso svolgerà la funzione di Collaboratore studentesco la persona che - nel plesso per cui non risultino eletti Rappresentanti di Istituto - abbia raccolto il maggior numero di voti.

**3.2 (Funzioni)** - I Collaboratori studenteschi coadiuvano i Rappresentanti di istituto eletti dagli studenti nello svolgimento del loro incarico e hanno il diritto di partecipare al Comitato degli Studenti ed al Consiglio di Istituto, senza facoltà di parola e senza diritto di voto.

## **4. LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

**4.1. (Definizione)** - Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee possono essere di istituto o di classe. L'assemblea d'istituto è l'organo di

decisione e di espressione dell'orientamento degli studenti per quanto di loro pertinenza. Nel corso delle assemblee gli studenti possono riunirsi nelle forme che essi ritengono più opportune per lo svolgimento dei lavori. In particolare, considerata la dislocazione del Polo su sedi, le Assemblee studentesche di Istituto saranno articolate in separate assemblee di sede, da svolgersi anche in giornate non coincidenti. Dei lavori di ogni assemblea, sia essa di classe o d'istituto, viene redatto un verbale, il quale viene conservato agli atti dell'Istituto.

**4.2. (Tempi)** - L'assemblea di istituto, articolata per sedi, è consentita una volta al mese, nel limite delle unità di insegnamento apprendimento della mattina, mentre l'assemblea di classe si svolge entro il limite di due unità di insegnamento apprendimento. Le assemblee non possono aver luogo dopo il 15 maggio. Le assemblee di istituto articolate per sede non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e pertanto gli studenti devono seguire una rotazione. Le unità di insegnamento apprendimento impiegate per le assemblee di classe devono essere cedute a turno, ed in misura proporzionale al monte ore settimanale, da tutti i docenti della classe.

**4.3. (Convocazione)** - La richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto articolata per sede e dell'assemblea di classe deve essere inoltrata al Dirigente scolastico - o al collaboratore di sede delegato - con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di svolgimento. Ricevuta la richiesta di convocazione dell'assemblea di istituto, il Dirigente scolastico dà comunicazione ai docenti, agli studenti ed ai genitori degli studenti dell'ordine del giorno, della data di svolgimento e dei locali nei quali l'assemblea avrà luogo, con apposita circolare.

**4.4. (Sospensione attività didattiche)** - In occasione delle assemblee studentesche è sospeso ogni tipo di attività didattica.

**4.5. (Sicurezza)** - L'Istituzione scolastica, per ragioni di buon andamento del servizio, di tutela del patrimonio e di sicurezza, ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica della presenza degli studenti e di quanti permangono all'interno dell'istituzione scolastica (docenti che intendono partecipare all'assemblea o che siano delegati dal Dirigente alla sorveglianza). Pertanto, in occasione delle assemblee che si svolgono con le modalità previste dall'art. 5, all'inizio della prima ora di lezione verrà regolarmente chiamato l'appello in classe. L'ingresso in ritardo degli studenti, così come l'uscita anticipata degli studenti non è consentito nel corso dell'assemblea di istituto, eccetto che in casi di particolare e comprovata necessità.

**4.6. (Vigilanza)** - La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di istituto è affidata ad insegnanti delegati dal Dirigente Scolastico (con turnazione tra i docenti delle singole sedi associate), mediante ordine di servizio da lui emanato. Alle assemblee studentesche possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino. La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di classe è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora in cui l'assemblea stessa ha luogo.

**4.7. (Sospensione delle assemblee studentesche)** - Il Dirigente Scolastico - o i responsabili di sede da lui delegati - ha il potere di sospendere l'assemblea di classe e quella di istituto nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle stesse. Le informazioni sull'andamento dell'assemblea necessarie per esercitare il potere di intervento vengono trasmesse al dirigente scolastico dagli insegnanti a cui è affidata la vigilanza sugli studenti, dal Presidente e dal servizio d'ordine di cui al successivo articolo.

## **5. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE D'ISTITUTO**

**5.1. (Presidente, Servizio d'ordine, Segretario dell'Assemblea di Istituto)** - Nel corso della prima assemblea d'istituto di sede dell'anno scolastico oppure nel corso di una adunanza del Comitato di sede degli studenti vengono eletti, per voto palese, il Presidente, il Servizio d'ordine e il Segretario dell'assemblea. I compiti del Presidente d'assemblea consistono nel moderare il dibattito, nell'adoperarsi per garantire l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti e nel vigilare sul regolare svolgimento dei lavori. La funzione del Servizio d'ordine è quella di coadiuvare il Presidente nell'assolvimento dei suoi compiti. Il Segretario redige il verbale, ne espone una copia nella bacheca degli studenti e consegna una seconda copia all'Ufficio di Segreteria, il quale lo deposita agli atti dell'istituto.

**5.2. (Partecipazione di esperti alle assemblee di istituto)** - A norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 416/74: *“(1) possono partecipare alle assemblee di istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, su richiesta dei promotori delle assemblee medesime, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e civile degli studenti;*

*(2) la partecipazione degli esperti deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di istituto, che può delegare ad inizio d'anno il Dirigente Scolastico. I promotori dell'assemblea presentano, contestualmente alla richiesta di indizione dell'assemblea, il curriculum di ciascuno degli esperti che intendono far intervenire, curando, ove opportuno, che al dibattito siano presenti persone di diverso orientamento rispetto al tema trattato”.*

## **6. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE**

**6.1 (Convocazione)** - L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, inoltrata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima rispetto alla data di convocazione e redatta sull'apposito modulo.

**6.2. (Durata)** - L'assemblea di classe è di due unità di insegnamento apprendimento mensili, che possono essere utilizzate anche separatamente. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di modificare la data e/o le ore richieste ove sussistano, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico. Il Dirigente Scolastico - o i collaboratori da lui delegati - accertata la regolarità della richiesta, autorizzano l'assemblea.

**6.3. (Vigilanza)** - Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è delegato alla sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può richiedere l'intervento del Dirigente o del suo collaboratore di plesso per la sospensione dell'assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

**6.4. (Verbalizzazione)** - Al termine dell'assemblea i rappresentanti di classe redigono il verbale della seduta sull'apposito modulo e lo consegnano ai Collaboratori del Dirigente.

## **7. FORMAZIONE**

**7.1. (Formazione alla rappresentanza)** - Nella fase iniziale dell'anno e quando il Dirigente Scolastico e i docenti ne ravvisino la necessità, gli studenti e i loro rappresentanti potranno fruire di brevi moduli di formazione a cura dei collaboratori di sede o di personale nominato dal Dirigente scolastico nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione civica e/o di specifici progetti di formazione.

## **8. ASSEMBLEE DI ISTITUTO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID**

**8.1. (Definizione)** - Il Ministero dell'Istruzione nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021” adottato con il Decreto 39 del 26.06.20 precisa che “Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, ovvero, ove ciò sia reso necessario, a garantire comunque lo svolgimento di dette attività anche con modalità a distanza”.

**8.2 (Normativa)** - Il Ministero dell'Istruzione in data 9.12.2020 ha emanato la nota 3265 con oggetto “Predisposizione Piattaforma Teams di Microsoft per le Assemblee d'Istituto (Dlgs 297/94 art.12- 14)” in cui si precisa: “Come è noto, il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea è stato introdotto dall'art. 43 del DPR 416/74 recepito nel successivo Dlgs 297/94 (artt. 12-14). In particolare, l'art. prevede: “Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola”. Nel corso dei diversi incontri, svolti in questi mesi, con il Forum degli Studenti e le Consulte Studentesche, è emersa la necessità di preservare il valore della rappresentanza studentesca in un momento particolarmente critico come quello che stiamo vivendo con l'attuale emergenza sanitaria, al fine di preservare un confronto aperto e un dialogo costante tra gli studenti, assicurando continuità e favorendo compattezza nella reazione studentesca”.

**8.3. (Modalità)** - Verificata l'impossibilità che le Assemblee di Istituto si svolgano in condizioni di sicurezza presso gli spazi dell'Istituto normalmente utilizzati, esse si terranno online mediante le piattaforme individuate dal Dirigente, con il supporto dell'Animatore Digitale e del team per l'innovazione. Le istruzioni operative per lo svolgimento delle assemblee saranno di volta in volta pubblicate sulla Bachecca del Registro Elettronico.

**8.4. (Svolgimento)** - Una volta espletato l'iter autorizzativo secondo le modalità previste dai precedenti articoli, nel giorno fissato per l'assemblea di Istituto gli studenti si collegheranno dalla loro classe con l'account istituzionale di uno dei Rappresentanti di classe. I Rappresentanti di Istituto si riuniscono in uno spazio dell'Istituto messo a loro disposizione per lo svolgimento dell'assemblea studentesca, coordinando le attività assembleari e gestendo gli interventi degli studenti tramite gli strumenti di comunicazione della piattaforma. Il funzionamento dell'assemblea di istituto anche in modalità online è regolamentato dai precedenti articoli. La vigilanza, come avviene per le assemblee degli studenti in presenza, sarà effettuata da insegnanti delegati dal Dirigente con apposito ordine di servizio.

**8.5. (Assemblee di classe)** - Le assemblee di classe, nel caso vengano richieste per giornate in cui la didattica si svolga a distanza (DDI/DAD), si terranno utilizzando un apposito link predisposto dal docente in servizio nelle ore di lezione corrispondenti e comunicato tramite il Registro elettronico; il docente in servizio ammetterà gli studenti alla riunione, verificherà le presenze e rimarrà in collegamento da remoto. Non interverrà nella discussione se non gli sarà esplicitamente richiesto dai rappresentanti di classe.

**8.6. (Comitato degli studenti)** - Si terranno online tutte le riunioni del Comitato degli studenti e dei Rappresentanti degli studenti alla Consulta provinciale.

Il Dirigente Scolastico

Prof.re Gianfranco Cherubini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93*